

Tecniche

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N. 6061

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi (codice fiscale n. 00061820742)

E

l'Impresa SO.FE.CO. s.r.l. da Brindisi (Partita IVA
n. 00630270742),

P E R

la realizzazione nel Comune di VILLA CASTELLI dei la-
vori di costruzione di n. 12 alloggi per Lavoratori
Agricoli Dipendenti - finanziati con i fondi di cui
alla Legge 30/12/1960, n. 1676.

- IMPORTO NETTO DEI LAVORI £. 354.541.000.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocottantatre, in questo giorno

Venuto del mese di *Aprile* in Brindisi e

nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popo-

lari della Provincia di Brindisi - Via Giambattista

Casimiro, n. 27, avanti a me dottor ingegner Antonio

LONGO - Coordinatore Generale dell'Istituto predetto,

Per copia conforme

Brindisi, 25 FEB. 1985

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



delegato alla stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa ai sensi degli articoli 151 e 153 del Testo Unico 28/4/1938, n. 1165, sono personalmente comparsi i signori:

1) Michele NARCISI, nato a Brindisi il 13 Marzo 1940, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, presso la cui sede per la carica è domiciliato, il quale dichiara di agire per conto dello Istituto Autonomo predetto per la sua carica;

2) il signor ing. Gianluigi MIGLIACCIO, nato a Brindisi l'1 gennaio 1945, domiciliato in Brindisi alla Via Duomo, 1, quale Amministratore Unico - legale rappresentante della società SO.TE.CO. s.r.l. con sede in Brindisi alla Via Indipendenza, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta atto costitutivo della Società n. 92187 di repertorio - raccolta n. 6040 del 5/11/1980 per notar Eugenio Travglini che, unitamente allo Statuto della presente Società al presente atto si allegano in copia notabile sotto le lettere "A" e "B". L'Impresa SO.TE.CO. s.r.l. con sede in Brindisi ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, elegge il domicilio speciale in Brindisi, al

la Via Cavour, 40, presso lo studio legale del Dott.
Proc. Oreste NASTARI.

Detti comparenti, della cui identità personale, qua
lifica e poteri sono certo, previa rinunzia di comu
ne accordo fra loro e con il mio consenso alla assi
stenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto
segue:

- ART. 1 -

OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi, in persona del suo Presidente
come sopra rappresentato, affida all'Impresa SO.TE.
CO. s.r.l. con sede in Brindisi la quale, in perso-
na come sopra, accetta l'appalto relativo alla co-
struzione di n. 12 alloggi per lavoratori agricoli
dipendenti nel Comune di VILLA CASTELLI.

I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi di
cui alla legge 30/12/1960, n. 1676.

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere eseguite
secondo le condizioni stabilite dal presente contrat-
to, nonché degli elaborati grafici di progetto, i qua
li, previa sottoscrizione dei comparenti e mia vengo
no allegati al presente contratto sotto la lettera
"C" nn. 1 - 14, e secondo le prescrizioni contenute
nel Capitolato Speciale e Disciplinare d'Appalto che,

previa sottoscrizione dei componenti e mia, qui si allega sotto la lettera "D", dell'Elenco dei prezzi unitari che, previa sottoscrizione dei componenti e mia, qui si allega sotto la lettera "E", nonché in ottemperanza alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

L'Istituto appaltante, comunque, si riserva la facoltà di introdurre in corso di appalto variazioni, aumenti o diminuzioni al progetto suindicato, giusta quanto previsto e stabilito dalle norme di cui agli articoli 13 e 14 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, cui le parti fanno concorde riferimento e richiamo senza che l'Impresa appaltatrice possa pretendere per tale titolo alcun compenso speciale ed indennità.

Durante lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto potranno, pertanto, venire eseguiti a cura dei rispettivi enti, aziende e società coordinate e coordinate con l'avanzamento dei lavori stessi, le opere relative alla realizzazione di strade e fognature nonché alla parte muraria ed impiantistica dell'approvvigionamento idrico, di illuminazione pubblica, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e della rete telefonica, senza che l'Impresa appalta-

trice possa per ciò pretendere alcun compenso speciale o indennità, salvo il pagamento di eventuali lavori a tal uopo ordinati dalla Direzione Lavori da compensare con i prezzi di cui al presente contratto.

- ART. 2 -

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, le parti fanno concordemente ed esplicito riferimento alle norme del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063, del Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25/5/1895 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso che qui si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte.

In ordine a quanto sopra si precisa che alla figura del Ministro, dell'Ispettore, dell'Ingegnere Capo e del Direttore dei Lavori corrispondono, rispettivamente, il Presidente dell'I.A.C.P., l'Ingegnere Capo dell'I.A.C.P. ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana del Comune di Villa Castelli.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali da costruzione.

Nei casi in cui le dimensioni e le caratteristiche delle opere da eseguire risultanti nei disegni in diversa scala diano luogo a divergenze, sarà ritenuta valida l'indicazione del disegno in rapporto maggiore.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle norme suddette si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative ministeriali vigenti in materia.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara di aver piena ed esatta conoscenza

di tutte le norme sopra richiamate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra, dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di avere attentamente esaminato e valutato tutti i documenti di appalto, di aver preso visione del terreno destinato alle costruzioni e di aver valutato tutte le circostanze di tempo e di luogo che possano influire sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere e all'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari inerenti all'appalto in oggetto anche se conseguentemente l'ordine da seguire nei lavori non dovesse corrispondere ad una più razionale ed economica programmazione dei lavori stessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni e interferenze inerenti e conseguenti alla presenza nelle immediate adiacenze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone o cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto nella piena conoscenza della importanza dello appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, la Impresa riconosce potersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

- ART. 3 -

MODALITA' DI ESECUZIONE

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecu-

zione dell'appalto e dovranno essere rilevati dalla
Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia
od azione che potesse eventualmente venire promossa
contro di loro.

ART. 4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si
obbliga nel modo più formale ed assoluto a non con-
cedere anche di fatto in subappalto, o a cottimo, in
tutto o in parte, i lavori e le forniture che forma-
no oggetto del presente appalto ad essa Impresa esclu-
sivamente concesso, senza la preventiva autorizzazio-
ne dell'Istituto appaltante, sotto la comminatoria
delle conseguenze penali ed amministrative previste
dalla legislazione vigente e dell'esercizio del di-
ritto da parte dell'Istituto appaltante alla risolu-
zione del presente contratto ed al risarcimento di
tutti i danni nel senso più lato ed immissione nel
possessione del cantiere nel termine che verrà indica-
to in apposita formale diffida senza che l'Impresa
appaltatrice possa fare opposizione di sorta, prestan-
do sin da ora la stessa Impresa, in persona come so-
pra, il suo consenso a detta immissione in possesso
da parte dell'Istituto appaltante.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE

IN CASO DI RITARDO -

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in giorni quattrocentocinquanta continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale.

Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie o per festività.

La penale pecuniaria in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui all'articolo 29 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta fissata nella misura di L. 50.000.= (diconsi lire cinquantamila) per ogni giorno di ritardo, giusta l'articolo 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- ART. 6 -

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, e devono intendersi compensate nel forfait e nei prezzi unitari di cui al successivo articolo

11 gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le licenze necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
- 2) l'approntamento, ove sia necessario di un sufficiente numero di locali con acqua corrente potabile e di regolari latrine provviste delle condutture di scarico dei liquami nelle fogne pubbliche o in fosse settiche;
- 3) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica e del telefono ecc. necessari per l'esercizio del cantiere, per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché di tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 4) la costruzione e la manutenzione della viabilità pubblica attualmente esistente nel rispetto delle disposizioni che saranno impartite in proposito dai competenti uffici comunali;
- 5) tutti gli adempimenti previsti dal codice della

strada e dal relativo regolamento, nonché tutte le spese connesse a tali adempimenti;

6) il mantenimento degli scoli delle acque e della integrità delle canalizzazioni esistenti sulla area per lo meno fino a che i relativi problemi non saranno risolti in via definitiva con altra soluzione. L'Impresa appaltatrice dovrà accertare, a propria cura e spese l'esatta ubicazione di tali canalizzazioni presso gli uffici comunali competenti o mediante scavi di indagine;

7) il pagamento alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli ingegneri ed architetti, del contributo stabilito ai sensi dell'art. 24 della Legge 4/3/1958, n. 179 e successive modificazioni.

Si intende che il contributo di cui trattasi, oltre che sull'ammontare contrattuale dei lavori, graverà anche sui maggiori importi che dovessero successivamente essere comunque riconosciuti alla Impresa appaltatrice per la esecuzione dei lavori in aggiunta o a modifica di quelli previsti dal presente contratto, nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e riguardanti il costo della opera;

8) la redazione di elaborati esecutivi di cantiere e, nel caso di discordanze che dovessero emergere

tra i vari disegni esecutivi, la necessaria rie
laborazione degli stessi secondo le indicazioni
del Direttore dei Lavori;

- 9) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vi
genti in materia di igiene del lavoro e di pre-
venzione degli infortuni sul lavoro;
- 10) la pulizia, con il personale necessario, di tut-
ti i locali costruiti nonché degli spazi esterni,
in modo da consegnarli perfettamente sgomberi e
puliti;
- 11) l'onere della custodia del cantiere installato
per la realizzazione degli alloggi, della buona
conservazione degli alloggi costruiti e degli
spazi esterni, fino all'approvazione del certifi-
cato di collaudo, qualora non sia ancora interve-
nuta la consegna agli aventi diritto.

Tale custodia deve essere affidata a persone prov-
viste della qualifica di guardia particolare giu-
rata;
- 12) l'obbligo della presentazione ogni tre mesi allo
Istituto appaltante dello stato di famiglia e del
certificato di residenza, di data non anteriore
a tre mesi, in bollo, dell'Amministratore Unico
legale rappresentante, di ciascun soggetto tito-
lare di cariche sociali, nonché del direttore tec

nico della Impresa stessa, al fine dell'accertamento della persistenza dei requisiti di legge per la prosecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui detti requisiti non dovessero essere più posseduti dalla Impresa appaltatrice, l'Istituto appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto.

In caso di ritardo o mancata presentazione dei certificati di cui al presente punto 12), l'Istituto appaltante, previa diffida, sospenderà la emissione di eventuali mandati di pagamento in favore dell'Impresa appaltatrice.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice non potrà muovere opposizione di alcun genere nei confronti dell'Istituto appaltante, nè vanterà diritto a risarcimento dei danni.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contratto.

- ART. 7 -

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, alla osservanza delle norme della legge 9/2/1979, n. 36 - art. 6 - commi sesto e settimo, sul trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso l'Istituto appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle imprese fornitrici nei confronti dei

rispettivi loro dipendenti ed anche da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto, eventualmente a norma di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Istituto appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà alla Impresa appaltatrice, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dallo Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni per tale titolo.

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ammontare totale a base di appalto è di £ i r e 386.000.000.= (Lire trecentoottantaseimilioni).

L'importo sopra indicato, ridotto del ribasso dello 8,15% (Lire otto e centesimi quindici per cento) offerto dalla Impresa appaltatrice in sede di licitazione privata, risulta determinato nell'importo netto contrattuale dei lavori, a forfait e a misura, di £. 354.541.000.= (diconsi Lire trecentocinquantaquattromilionicinquecentoquarantunomila).

I lavori a misura saranno valutati in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari allegato al presente contratto sotto la lettera "E".

A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere applicato lo stesso ribasso complessivo precedentemente indicato.

L'importo dei lavori a misura sopra indicato è calcolato in via presuntiva ed ha pertanto valore puramente indicativo.

Gli importi contrattuali dei lavori a forfait sono invece fissi ed invariabili, salvo il caso di variazioni che l'Istituto appaltante si riserva di apportare al progetto originario delle rispettive opere, secondo quanto previsto nel precedente articolo 1 e che comportino aumenti o diminuzioni nelle opere e

Forniture previste nello stesso progetto originario. Gli importi di cui sopra potranno, pertanto, variare in più o in meno senza che l'Impresa appaltatrice possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto o prezzi diversi da quelli richiamati nel presente articolo, salvo quanto stabilito in materia agli articoli 13 e 14 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

In tutti i casi in cui occorra contabilizzare lavori a misura e manchino nel prezzo sopra citato e nello elenco dei prezzi aggiuntivi i prezzi unitari corrispondenti, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma del Regolamento 25/5/1895, n. 350.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità ed alle condizioni tutte indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti all'art. 16 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

- ART. 9 -

REVISIONE DEI PREZZI

Con il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali nei limiti delle disposizioni legislative vigenti per le opere pubbliche.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/1964 n. 463; 17/2/1950, n. 50; 19/2/1970, n. 76; 21/12/1974, n. 700 resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo nonché agli elementi assunti convenzionalmente a indice per materiali, trasporti e noli stabiliti dal Decreto del Ministro dei LL.PP. 11/12/1978, e riportati nella tabella qui di seguito trascritta:

ELEMENTI DI COSTO PIU' RAPPRESENTATIVI

A) Mano d'opera 40%

B) Materiali:

1) Cemento al q.le 7%

2) Sabbia al mc. 5%

3) Lavabo cad. 2%

4) Ferro F e B 38K al Kg. 3%

5) Mattoni forati a 4 fori N.1000 8%

6) Legname abete per infissi ... al mc. 7%

a riportare 37% 40%

riporto	37%	40%
7) Marmettoni	al mq. <u>7%</u>	
	in uno	44%
C) Trasporti:		
8) Autocarro	al q.le/Km. 6%	
B) Noli:		
9) Betoniera	all'ora 4%	
10) Gru	all'ora <u>6%</u>	
	in uno	<u>10%</u>
	TOTALE	<u>100%</u>

SQUADRA TIPO

- Operai specializzati 2
- Operai qualificati 2
- Manovali specializzati 3

Si precisa che le variazioni da prendere in base del computo revisionale si intendono sempre quelle del costo di origine e che, per quanto riguarda i noli, il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio provinciale dei mezzi del genere assunti a indice. Per quanto concerne i trasporti, il costo a Km. è quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 Km. da 5 a 20 Km. e da oltre 20 a 30 Km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi co

me sopra convenzionalmente assunti a indice, quali risultano dal bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituita in base alla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 633 del 28/2/1948, per la provincia di Brindisi.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato all'Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dallo art. 29 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno operate le ritenute di garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato Generale d'Appalto e di cui all'art. 48 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

ART. 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti

- della Impresa appaltatrice, oppure quanto consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità Giudiziaria per denuncia di terzi;
- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dell'Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;
 - qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice, si verificchino irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ritenga opportuno dar luogo all'esecuzione di Ufficio;
 - qualora contravvenga alle disposizioni della Legge 13/9/1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con l'Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza di ogni possibile diritto ed azione dello Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi di cui al precedente articolo 8 e per i lavori a forfait il prezzo che ri-

sulterà detraendo da ciascuno degli importi contrattuali dei lavori a forfait, indicati nel precedente articolo 8, l'importo dei lavori che restano da eseguire per il loro completamento, secondo le pattuzioni contrattuali, valutati a misura in base ai prezzi sopra richiamati.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel precedente capoverso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, tenuto peraltro conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente articolo 1.

- ART. 12 -

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni di tutto quanto indicato o richiamato nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva infruttifera dello importo di L. 17.727.050.- (diconsi lire diciassettemilionisettecentoventisette milacinquanta) pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare presunto contrattuale dell'appalto indicato nel precedente articolo 8, mediante polizza fidejussoria n. 714756 del

15/2/1983 prestata dalla FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI - Agenzia di Brindisi - con sede in ROMA - con la quale la predetta FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI Agenzia di Brindisi - con sede in Roma - si costituisce fidejussore nell'interesse dell'Impresa appaltatrice ed a favore dell'Istituto appaltante fino alla concorrenza della predetta somma di £. 17.727.050.- (lire diciassettemilionisettecentoventisettemilacinquanta).

La cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del precedente articolo 10 quale ulteriore garanzia del perfetto adempimento del presente contratto, sarà svincolata dopo che sia stato approvato il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia e pendenza.

- ART. 13 -

SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice tutte le opere inerenti al presente contratto ed atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, disegni, capitolati.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano,

altresì, tutte le tasse, le imposte e contribuzioni presenti e future che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere oggetto del presente appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutte senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

- ART. 14 -

AGEVOLAZIONI FISCALI

Con la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28/4/1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

- ART. 15 -

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso, sono i seguenti:

- A) Atto costitutivo della Società SO.TE.CO. s.r.l. con sede in Brindisi -- in copia notarile autenticata;
- B) Statuto della predetta società in copia notarile autenticata;

- C) Elaborati grafici di progetto (nn. 1 - 14);
- D) Capitolato Speciale e disciplinare d'appalto;
- E) Elenco dei prezzi unitari.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D. P.R. 16/7/1962, n. 1063;
- b) Legge 20/3/1865, n. 2248 allegato "F" sui lavori pubblici;
- c) Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presen

za delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà, e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di numero sette fogli di carta uso bollo, dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su numero ventisei facciate, oltre a questa fin qui.